



201/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 79309** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla
sig.ra **XX** (c.f. omissis),
rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Femia (c.f.
FMEVLR75L09G702V),

contro

- **Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio
scolastico regionale per il Lazio**, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, non costituito;
- **Inps** - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R).

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza del 9 aprile 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Rosella Vallorani, su delega dell'avv. Valerio Femia, e l'avv. Filippo Mangiapane, su delega dell'avv. Andrea Botta, per l'Inps.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso dell'11 febbraio 2022 la sig.ra XX, già in servizio presso il Ministero dell'istruzione in qualità di docente di scuola secondaria e collocata a riposo con attribuzione di pensione anticipata liquidata con sistema misto a far data dal 1° settembre 2020, chiedeva il ricalcolo della propria anzianità contributiva, computando il periodo mancante dal 23 settembre 1986 al 31 agosto 1987 e dal 1° settembre 1987 al 18 settembre 1987, pari a 11 mesi e 27 giorni, con il conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico attribuito. Affermava che per tali periodi aveva prestato regolarmente servizio, con versamento dei relativi contributi.

2. Con memoria del 23 dicembre 2022 si costituiva in giudizio l'Inps chiedendo di respingere il ricorso. Il calcolo della pensione era stato effettuato sulla base dei dati trasmessi dall'Amministrazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo rimessa al datore di lavoro la certificazione dei periodi lavorati.

3. All'esito dell'udienza del 18 gennaio 2023 questa Sezione adottava l'ordinanza n. 17/2023 con la quale, ritenuta la necessità di verificare l'effettiva copertura dei servizi richiesti dalla sig.ra XX da parte del datore di lavoro, non intervenuto nel giudizio, ordinava all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio di fornire notizie utili sulla copertura previdenziale dei periodi di servizio richiesti dalla dipendente e non inclusi nel trattamento di pensione liquidato dall'Inps.

4. Con nota depositata il 6 febbraio 2024 l'Inps comunicava che, alla luce della documentazione allegata al ricorso, aveva provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente, producendo la nuova determina comprensiva del periodo in questione e il prospetto di liquidazione di interessi e rivalutazione. Chiedeva pertanto di dichiarare la cessata materia del contendere.

5. All'udienza del 7 febbraio 2024, su richiesta della ricorrente, veniva disposto il rinvio della trattazione per consentire l'esame di quanto dedotto dall'Inps.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. All'udienza del 9 aprile 2025, come da verbale, l'avv. Vallorani per la ricorrente ha confermato la correttezza dei conteggi e ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, con condanna alle spese. L'avv. Mangiapane per l'Inps ha confermato la richiesta di cessata materia, con compensazione delle spese.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta della ricorrente di rideterminazione del proprio trattamento pensionistico, a seguito del riconoscimento del diritto al computo del periodo dal 23 settembre 1986 al 31 agosto 1987 e dal 1° settembre 1987 al 18 settembre 1987, nel quale aveva prestato regolarmente servizio, con versamento dei relativi contributi, non considerato.

2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Ministero dell'istruzione, Ufficio scolastico regionale per il Lazio che, sebbene regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.

3. Nel merito, deve essere dichiarata la cessata

materia del contendere.

Risulta infatti che, nel corso del giudizio, l'Inps ha provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico della ricorrente, riconoscendo il periodo in questione, e provvedendo alle conseguenti liquidazioni.

La ricorrente, dopo aver effettuato le necessarie verifiche e considerata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, ha aderito alla richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese dell'Inps.

Stante la concorde richiesta delle parti in considerazione della soddisfazione del sotteso interesse, sussistono i presupposti perché venga dichiarata cessata la materia del contendere.

4. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiarata la contumacia del Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio scolastico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

regionale per il Lazio, dichiara la cessata materia del contendere.

Spese compensate

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 9 aprile 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.04.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.04.2025 11:35:46
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03